



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 12 marzo 2010

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

RIUNIONE VENERDÌ 12 MARZO 2010

1) Ricorso del Sig. Panzarino Eustachio **RESPINTO**

Francesco, esercente la potestà genitoriale sul calciatore PANZARINO EUSTACHIO ERIC avverso la sanzione della squalifica per 5 gare effettive inflitta seguito gara "D. Berretti" Noicattaro/Catanzaro del 13.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 93/TB del 17.2.2010)

2) Ricorso F.C. CATANZARO S.P.A.

avverso le sanzioni:

- inibizione a tutto il 16.3.2010 al Sig. Pitino Marcello;
- squalifica per 2 gare effettive al Sig. Autieri Gaetano,

inflitte seguito gara Juve Stabia/Catanzaro del 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV del 23.2.2010)

La C.G.F. prende atto della **RINUNCIA** e dichiara estinto il procedimento.

3) Ricorso **PROCURATORE FEDERALE**

avverso la declaratoria d'inammissibilità del proprio deferimento a carico dell'A.C. Isola Liri S.r.l., per rispondere, seguito gara Isola Liri/Cassino del 20.9.2009, della violazione dell'art. 11, commi 1 e 3 C.G.S., – nota 4076/315pf09-10/AM/ma del 18.1.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 23.2.2010)

ACCOLTO e, per l'effetto, commina, alla società Isola Liri, la sanzione dell'ammenda di €5.000,00.

4) Ricorso PERUGIA CALCIO S.p.A.

RESPINTO

avverso la sanzione di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S, nella violazione degli art. 8, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S. in relazione all'allegato A), paragrafo IV), lett. A), punto 2) del C.U. n. 142/a del 28.5.2009, rispettivamente ascritte ai suoi dirigenti, Covarelli Leonardo, De Megni Dino e Castellani Stelvio con nota n. 4092/621pf09-10/SP/blp del 19.1.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 18.2.2010)

5) Ricorso F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L.

RESPINTO

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S, per la condotta ascrivibile al proprio amministratore unico e legale rappresentante Sig.ra Gabriella Gentile per violazione dell'art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. in relazione all'allegato A) par. IV) lett. A) punto 2) del C.U. 142/A del 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplina Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 18.2.2010)

6) Ricorso POTENZA SPORT CLUB

RESPINTO e commina, anche in virtù della temerarietà del ricorso, al signor Capuano Ezio, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Capuano Ezio seguito gara Potenza/Virtus Lanciano del 28.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 2.3.2010)

7) Ricorso S.S. MANFREDONIA CALCIO

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Nossa David seguito gara Melfi/Manfredonia del 28.2.2010

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 113/DIV del 2.3.2010)

8) Ricorso DELFINO PESCARA 1936 s.r.l.

avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Bonanni Massimo seguito gara Delfino Pescara/Portogruaro S. del 28.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 2.3.2010)

La C.G.F. prende atto della **RINUNCIA** e dichiara estinto il procedimento.

9) Ricorso Sig. AUTERI Gaetano

avverso la sanzione della squalifica per 1 gara effettiva inflittagli seguito gara Barletta/Catanzaro del 7.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)

INAMMISSIBILE

10) A.C. LUMEZZANE

avverso la sanzione dell'ammenda di €1.000,00 inflitta alla reclamante, seguito gara Cremonese/Lumezzane del 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV del 23.2.2010)

La C.G.F. prende atto della **RINUNCIA** e dichiara estinto il procedimento.